

Provincia di Biella

Rilascio compatibilità ambientale e Valutazione d'Incidenza, comprensive dei titoli abilitativi di cui al D. Lgs 152/06 e s.m.i. art. 27 bis e art. 29 c. 2 lett. A e c. 3, per sanatoria di difformità nella realizzazione del progetto relativo all'Impianto Idroelettrico di Campiglia Cervo sul Torrente Concabbia nei Comuni di Campiglia Cervo e Rosazza, assentito a SIPEA S.r.l. con D.D. n° 1649 del del 28 ottobre 2024 - PRAT. E-XI-2-136

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1649 del 28.10.2024

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa:

- 1) Richiamate le conclusioni già assunte con la precedente Determinazione Dirigenziale n. 1217 del 01.08.2024 (conclusione lavori Conferenza dei Servizi) citata in premessa, di ribadire il giudizio positivo di compatibilità ambientale e contestuale Valutazione d'Incidenza per l'istanza di sanatoria delle opere autorizzate con la Determinazione Dirigenziale n. 353 del 19.03.2015 e successive per l'”*Impianto Idroelettrico di Campiglia Cervo*”, su T. Concabbia, in Comuni di Campiglia Cervo (BI) e Rosazza (BI) ma realizzate dalla “SIPEA” S.r.l., corrente Piazza Europa n. 21 - 25050 PASSIRANO (BS), in difformità rispetto alle originarie previsioni progettuali e prescrizioni. L'istanza di cui al presente provvedimento era stata presentata, in veste definitiva, in data 03.07.2023 (cfr. prot. ricez. n. 15389 del 04.07.2023) dalla “SIPEA” S.r.l. medesima, ai sensi degli artt. 27 *bis* e 29 comma 3 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., in seguito all'avvenuta notificazione della Determinazione Dirigenziale n. 29 del 13.01.2023, con la quale la Provincia di Biella irrogò alla “SIPEA” S.r.l. la sanzione amministrativa di cui dell'art. 29 comma 2 lett. a) + b) del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., imponendo, tramite formale diffida, l'eliminazione delle difformità e delle inosservanze delle previsioni progettuali contestate entro un termine colà indicato e la contestuale sospensione dell'esercizio dell'impianto per le motivazioni colà illustrate.
- 2) Di stabilire che - ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. - il giudizio di compatibilità ambientale al progetto ricompreso nel presente provvedimento abbia durata pari ad anni 5 (cinque), decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito WEB della Provincia di Biella.
- 3) Di specificare che il giudizio di compatibilità ambientale in sanatoria favorevole, espresso nel presente dispositivo al punto n. 1, è condizionato al rispetto (ciascuna con i tempi i modi e le eventuali condizioni che le sono propri) delle prescrizioni riportate nella **Sezione “B”** al presente provvedimento.
- 4) Di dare atto che il giudizio di compatibilità ambientale e Valutazione d'Incidenza in sanatoria cui si fa riferimento al precedente punto n. 1, costituiscono assolvimento della diffida per l'eliminazione delle difformità e delle inosservanze delle previsioni progettuali contestate, contenuta nella Determinazione Dirigenziale n. 29 del 13.01.2023 richiamata in premessa e al punto n. 1 del dispositivo del presente atto.
- 5) Di dare atto che la presente Determinazione Dirigenziale, oltre al parere di compatibilità ambientale e Valutazione d'Incidenza positivi al punto n. 1 più sopra, in ossequio a quanto indicato all'art. 27 *bis* comma 7 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., include le autorizzazioni, pareri, nulla osta ed altri atti di analoga natura individuati dalla Conferenza dei Servizi come necessari per la sanatoria con riferimento al progetto (ed integrati con le prescrizioni formulate dalla Conferenza dei Servizi stessa), che si elencano qui di seguito:

- I. Autorizzazione Unica per realizzare e gestire impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (nella fattispecie: idroelettrico) ai sensi del D. Lgs. 387/03 e ss.mm.ii. – rilascio da parte dell’Amministrazione Provinciale di Biella;
 - II. variante di Concessione di Derivazione di acque superficiali ad uso idroelettrico, ai sensi del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e ss.mm.ii. - rilascio da parte dell’Amministrazione Provinciale di Biella, consultati i seguenti soggetti (cfr. art. 11 comma 3 D.P.G.R. predetto): Comuni interessati; A.R.P.A. Dip.to Piemonte NE; Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po; Regione Piemonte Settore Tecnico BI-VC (autorità idraulica competente); Comando Militare Esercito Piemonte Nord;
 - III. autorizzazione all’occupazione temporanea e/o permanente del demanio stradale Provinciale – rilascio a cura dell’Amministrazione Provinciale di Biella;
 - IV. permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. (comprensivo di verifiche su assenza di usi civici, su non inclusione appezzamenti di progetto in catasto terreni percorsi da incendi negli ultimi 10 anni) + compatibilità acustica ai sensi L. 26.10.1995 n. 447 e ss.mm.ii. – rilascio a cura dei Comuni di Campiglia Cervo (BI) e di Rosazza (BI), secondo le rispettive competenze territoriali;
 - V. autorizzazione paesaggistica ai sensi D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. e D.P.R. 31/2017, rilasciata dai Comuni di Campiglia Cervo (BI) e di Rosazza (BI), secondo le rispettive competenze territoriali, entrambi con parere vincolante della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio;
 - VI. autorizzazione ad eseguire i lavori in aree contrassegnate dal vincolo idrogeologico (L.R. 45/1989 e ss.mm.ii.);
 - VII. autorizzazione all’occupazione temporanea e/o permanente del demanio stradale Comunale – rilascio a cura del Comune di Campiglia Cervo (BI);
 - VIII. nulla osta di compatibilità degli interventi in progetto con lo stato di dissesto esistente secondo le indicazioni del P.A.I., N.t.A. art. 9 co. 6 e 7, tanto per quanto riguarda le aree contrassegnate “Ee” e “Ca” relativamente al corso d’acqua, quanto per quanto concerne l’area contrassegnata “Ca” connessa al trasporto solido – rilascio a cura Comune di Campiglia Cervo (BI), con nulla osta di compatibilità della Regione Piemonte;
 - IX. parere di valutazione di Incidenza inglobato dalla Provincia nel proprio parere di compatibilità ambientale – a cura della Regione Piemonte Direzione Ambiente Energia e Territorio Settore Sviluppo Sostenibile Biodiversità e Aree Naturali;
 - X. parere vincolante per la realizzazione di opere d’interesse pubblico in zone soggette a pericolosità geologica, ai sensi dell’art. 31 L.R. 05.12.1977 n. 56 e ss.mm.ii. – rilascio a cura Comuni di Campiglia Cervo (BI) e Rosazza (BI), con parere di supporto della Regione Piemonte;
 - XI. parere in linea idraulica Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Tecnico Regionale Biella - Vercelli funzionale al rilascio dell’Autorizzazione per opere idrauliche in alveo, ai sensi del Regio Decreto 25.07.1904 n. 523 “Testo Unico per le Opere Idrauliche” + concessione per l’utilizzo di beni del demanio idrico, ai sensi del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R, sempre a cura della Direzione Regionale citata;
 - XII. Nulla osta per la costruzione dell’elettrodotto, ai sensi del D.Lgs. 259/2003 e ss.mm.ii. - rilascio a cura del M.I.M.IT. Divisione IV.
- 6) Di approvare il Disciplinare di Concessione sottoscritto in data 22.07.2024 dal Rappresentante Legale della “SIPEA” S.r.l. Passirano (BS), relativo alla piccola derivazione d’acqua pubblica superficiale di cui all’oggetto, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, con hash: 6a50759c6ef8151ecf5144b7d427c0a7a36374b782e7faf095fd563491c0d3f3 ricavato con l'algoritmo: SHA256) - e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella, la cui grave o ripetuta inosservanza potrà comportare l’applicazione dei provvedimenti previsti dall’articolo 32 del D.P.G.R. 29.07.2003, n. 10/R e ss.mm.ii., fatta salva ogni sanzione di Legge.

7) Di assentire, in conformità all'articolo 27, comma 2 del D.P.G.R. 29.07.2003, n. 10/R e ss.mm.ii., salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla "SIPEA" S.r.l. (C.F. e P.I.V.A. 07110870966), con sede in Passirano (BS), piazza Europa, n. 21, il rilascio di nuova concessione conseguente a variante sostanziale di piccola derivazione d'acqua pubblica superficiale in precedenza assentita con Determinazione Dirigenziale n. 353 del 19.03.2015 e ss.mm.ii., allo scopo di derivare dalla sponda destra del torrente Concabbia (BI-A-2238), in Comune di Campiglia Cervo, una portata massima istantanea di 170 (centosettanta) l/s e una portata media annua di 61,80 (sessantuno virgola otto zero) l/s, ad uso energetico (produzione sul salto utile di 132,59 m della potenza nominale media di 80,27 kW), con obbligo di restituzione integrale dell'acqua nel torrente Cervo, sempre in Comune di Campiglia Cervo (BI).

8) Di accordare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, comma 2 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e ss.mm.ii., nuova concessione conseguente a variante sostanziale per un periodo di anni 30 (trenta), successivi, continui e previsti dall'articolo 24, comma 2, lettera c) del D.P.G.R. 10/R citato, decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare sottoscritto in data 22.07.2024 (omissis).

Il Dirigente /Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.364 di Rep. del 22 luglio 2024

Art. 15 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà che del buon regime del torrente Concabbia in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Il concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora i monitoraggi delle competenti Autorità ambientali documentassero un peggioramento dello stato ambientale del corpo idrico nel tratto influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi.

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori disposizioni inerenti la risoluzione di problemi specifici di salvaguardia dell'ecosistema e del paesaggio fluviale, con eventuale imposizione all'utente dell'obbligo di realizzare, a proprie spese e nei tempi che gli saranno prescritti, gli opportuni interventi di ingegneria e sistemazione fluviale (a titolo puramente esemplificativo: preservazione/ripristino zone di rifugio e di riproduzione dell'ittiofauna, ecc.) laddove si riconosca che la derivazione è causa dell'alterazione osservata (omissis).

Il Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

Dr. Graziano STEVANIN